

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽¹⁾, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 1, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il primo gennaio 2002.

⁽¹⁾ GUL 203 del 03.08.1999, pagg. 53-57.

Ricorso della Repubblica d'Austria contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 settembre 2003 (fax: 11.9.03)

(Causa C-393/03)

(2003/C 264/43)

Il 18 settembre 2003 (fax: 11.9.03) la Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. Harald Dossi, membro del servizio giuridico della Cancelleria della Repubblica d'Austria, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la posizione negativa adottata dalla Commissione il 1 luglio 2003 in forma di rigetto definitivo della richiesta di agire ad essa effettuata dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'art. 232, comma 2;
- condannare la Commissione alle spese.

La Repubblica d'Austria chiede in subordine che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 1 luglio 2003, con la quale è stato deliberato di non applicare la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, lett. c, del protocollo n. 9 allegato all'atto di adesione del 1994 ⁽¹⁾ e di disporre la concessione non ridotta degli ecopunti per l'anno 2003;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

(Sulla domanda principale)

Violazione del Trattato CE ed in particolare del protocollo n. 9 allegato all'atto di adesione del 1994 per il rigetto definitivo della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 232, comma 2, CE: la Commissione tenta erroneamente di detrarre dal numero dei transiti dichiarati complessivamente nell'anno 2002 (1 718 622) i viaggi dichiarati transiti, per i quali non è disponibile alcuna informazione relativa all'uscita dal territorio nazionale (69 433), nonché i viaggi dichiarati transiti per i quali l'attraversamento del confine in entrata e in uscita è avvenuto presso la stessa stazione di frontiera (52 642), e altresì i viaggi sulle «Rollenden Landstraße» (7 812).

Il sistema degli ecopunti ai sensi del protocollo n. 9 allegato all'atto di adesione del 1994 è fondato sul principio della dichiarazione. Pertanto, se i viaggi sono dichiarati transiti in modo univoco dal conducente, di essi si può tener conto nella statistica relativa agli ecopunti e acquistano rilevanza per l'accertamento del superamento del limite del 108 %, nel qual caso la Commissione, ai sensi dell'art. 11, n. 2, lett. c) del protocollo n. 9, in combinato con l'allegato 5, n. 3 del protocollo, è tenuta ad adottare adeguate misure, vale a dire a ridurre il numero degli ecopunti per l'anno successivo in base ad un metodo di calcolo stabilito nell'allegato al protocollo. In base al principio della dichiarazione, non si può imporre alla Repubblica d'Austria né in diritto né in fatto l'obbligo di provare, per ogni singolo caso, che in presenza di una dichiarazione univoca di viaggio in transito, il transito abbia poi effettivamente luogo. Da parte della Repubblica d'Austria possono essere quindi portati in deduzione soltanto quei viaggi dichiarati come viaggi in transito che con certezza non potevano, nonostante una dichiarazione univoca, essere qualificati come tali. Ne risulta quindi che nell'anno 2002 il limite del 108 % è stato certamente oltrepassato. La Commissione, a causa della sua decisione del 1 luglio 2003, è quindi venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del protocollo n. 9 allegato all'atto di adesione del 1994, in particolare agli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, lett. c, in combinato disposto con l'art. 16 e con l'allegato 5, n. 3, del protocollo n. 9, ed ha pertanto dato luogo al motivo di annullamento relativo alla violazione del Trattato CE ed in particolare del protocollo n. 9 allegato all'atto di adesione del 1994, ai sensi dell'art. 230 CE.

(Sulla domanda in subordine)

Violazione del Trattato CE, in particolare del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994: per la motivazione l'attrice rinvia alle argomentazioni relative al primo motivo.

⁽¹⁾ Protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria.